

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPAROTTO, GEREMICCA, PASCOLAT, FACHIN SCHIAVI

Presentata il 29 marzo 1990

**Rifinanziamento delle norme concernenti
lo sviluppo economico della zona del Vajont**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando Governo e Parlamento, di fronte alla tragedia del Vajont, predisposero le misure per la ricostruzione della zona devastata e per la sua rinascita economica, dovettero prendere atto dello stato di pesante depressione economica del territorio gravitante intorno ai centri colpiti.

Si ritenne conseguentemente doveroso predisporre, sulla base di apposito piano comprensoriale elaborato dal Ministero dei lavori pubblici, la delimitazione di alcune aree da urbanizzare e da destinare all'insediamento di piccole e medie imprese industriali, attratte mediante la concessione di benefici finanziari.

La legge 4 novembre 1963, n. 1457, e le successive integrazioni, hanno quindi fissato modalità e procedure riguardanti la costituzione di appositi consorzi provinciali di sviluppo industriale, stabilendo la misura del contributo in conto capitale e in conto interessi da erogare alle imprese che realizzano impianti produttivi nelle zone in parola.

La complessità di così vasto disegno e le gravose operazioni finalizzate alla rinascita, nonché il trasferimento successivo di talune competenze in materia di consorzi industriali, dallo Stato alle regioni, hanno protratto nel tempo l'opera di ricostruzione, rallentando anche l'azione di sviluppo.

Rallentamenti sono altresì derivati da un vivace processo inflazionistico, che ha assorbito le disponibilità finanziarie, contro parziali realizzazioni.

Oggi, pertanto, anche in virtù di alcuni rifinanziamenti successivi, i nuclei di Longarone, di Castellavazzo, di Maniago e di Montereale si sono consolidati, mentre risultano solo parzialmente utilizzate altre aree nel Feltrino e nell'Alpago, nel comune di Meduno e nella Valcellina.

Non vi è dubbio che occorre agire in modo che le aree già debitamente urbanizzate o di nuova urbanizzazione, con l'impiego di fondi pubblici possano offrire motivo di scelta a nuove attività produttive, in modo che sia conseguito lo scopo di togliere dalla condizione di depressione un territorio che è stato costantemente, sotto tale profilo, negletto.

Allo scopo, il Governo ha proposto e il Parlamento ha accettato l'inserimento nella legge finanziaria per il 1990, di appositi accantonamenti con disponibilità:

a) di lire 10 miliardi complessivi, di cui 5 nel 1991 e 5 nel 1992, per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 19, lettera *a)*, della legge 4 novembre 1963, n. 1457;

b) di un limite di impegno decennale di lire 15 miliardi a partire dal 1991 per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 19, lettera *b)*, della stessa legge n. 1457 del 1963.

Nell'articolato che si propone si è ritenuto di inserire una norma che restringa il periodo di ammortamento dei mutui — già previsto in 15 anni — in non più di 10 annualità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-*quater*, primo comma, lettera *a*), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è stanziata la somma di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 5 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Rifi nanziamen to della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *a*), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno ».

ART. 2.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-*quater*, lettera *b*), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dall'anno 1991.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Rifi nanziamen to della legge

n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *b*), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno) ».

3. I finanziamenti su cui intervengono i benefici contemplati al comma 1 sono ammortizzabili in non più di 10 annualità.

ART. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.